



COMUNE DI NOTARESCO

PROVINCIA DI TERAMO

C O P I A

Prot. N. **2913**

li **30 MAR 1999**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 09 /Reg.
Data 26/03-1999

OGGETTO: **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.**

L'anno millenovecentonovantanove addi ventisei del mese di marzo alle ore **VENTUNO** e minuti **DIECI** nella sala delle adunanze aperta al pubblico, il Consiglio Comunale di Notaresco si è riunito in sessione _____ seduta di prima convocazione, previa convocazione fatta a norma di Legge.

Procedutosi all'appello nominale, risultano rispettivamente assenti e presenti, i Sigg.:

COGNOME E NOME	PR.	AS.	COGNOME E NOME	PR.	AS.
Candelori Natalia M.R.	X		Giacchetta Cesare	X	
Mazzagatti Dino	X		Fedele Roberto	X	
Di Marco Sibilla	X		Marziani Antonio	X	
Orgoretto Dino	X		Di Gregorio Felice		X
Capone Leo		X	Torbidone Antonio	X	
Di Giovannantonio Giacomo	X		Caporale Garibaldi	X	
Di Giulio Antonio	X		Recchiuti Livio	X	
Zippi Paolo	X		Censoni Pietro		X

Assume la presidenza il Dott. Luigi Di Sabatino, Sindaco pro-tempore, il quale riconosce la legalità dell'adunanza, dispone che si dia corso alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Nicola Camarra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione del Sindaco Presidente;

Visto l'art. 3 della Legge n. 662 del 23/12/1996 con il quale veniva conferita al governo la delega ad emanare una serie di decreti legislativi volti a riordinare la disciplina dei tributi locali;

Visto l'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997 con il quale viene conferita ai comuni potestà regolamentare generale in materia di entrate tributarie, salvo per quanto riguarda le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime di imposta;

Visto il D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997 contenente "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione";

Visto l'art. 59, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 446/97 che conferisce al Comune la facoltà di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente in materia di Imposta Comunale sugli immobili;

Considerato che la necessità di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con gli stessi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso, si ravvisa per tutti i tributi locali e non solo per l'I.C.I;

Ritenuto pertanto opportuno introdurre, ai sensi del D.Lgs. 218/97, l'istituto dell'accertamento con adesione;

Vista la proposta di regolamento predisposta dall'ufficio competente in materia di tributi locali;

Visto lo statuto comunale vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Vista la legge n. 142 dell'08/06/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 77 del 25/02/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 127 del 15/05/1997;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile del servizio tributi e, in ordine alla regolarità contabile, dal responsabile dei servizi finanziari;

Con voti favorevoli di n 11 astenuti n.3 (Torbidone, Caporale e Recchiuti);

D E L I B E R A

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce anche motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90;
- 2) Approvare, come approva, il "Regolamento per la disciplina dell'accertamento con adesione" composto da n. 22 articoli;
- 3) Provvedere affinché copia del presente regolamento sia trasmesso entro il quinto giorno successivo all'adozione al Comitato Regionale di Controllo, per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità in conformità a quanto disposto dall'art. 17, commi 33 e seguenti, della legge 15/05/1997 n. 127.

SOMMARIO

CAPO I

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1	Principi Generali	pag. 3
Art. 2	Ambito di applicazione dell'Istituto del l'accertamento con adesione	pag. 3
Art. 3	Effetti della definizione dell'accertamento con adesione	pag. 4
Art. 4	Riduzione della sanzione	pag. 5

CAPO II

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 5	Responsabile del procedimento	pag. 6
Art. 6	Iniziativa	pag. 6
	A) Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	
Art. 7	Invito alla collaborazione tra contribuente e ufficio	pag. 6
Art. 8	Contraddittorio tra contribuente e ufficio	pag. 8
	B) Procedimento ad iniziativa del contribuente	
Art. 9	Avvio del Procedimento	pag. 9
Art. 10	Proposizione dell'istanza	pag. 9
Art. 11	Effetti della presentazione dell'istanza	pag. 9
Art. 12	Sospensione dei termini	pag. 10
Art. 13	Invito a comparire	pag. 10
Art. 14	Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del contribuente	pag. 10

CAPO III

ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 15	Attività istruttoria	pag. 11
Art. 16	Atto di definizione dell'accertamento con adesione	pag. 11
Art. 17	Esito negativo del procedimento	pag. 12

CAPO IV

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 18	Termine e modalità del versamento delle somme dovute	pag. 13
Art. 19	Versamento rateale	pag. 13
Art. 20	Quietanza di pagamento	pag. 14
Art. 21	Perfezionamento del procedimento	pag. 14

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22	Decorrenza e validità	pag. 14
---------	-----------------------	---------

CAPO I
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 1

Principi Generali

1. Il Comune di Notaresco, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2

Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Può essere definito con adesione, secondo le modalità del presente Regolamento, l'accertamento dei seguenti tributi:

- a) imposta comunale sugli immobili;
- b) l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
- c) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- d) l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti, professioni;
- e) la tassa sui rifiuti solidi urbani;
- f) il canone per i servizi di disinquinamento delle acque di cui agli artt. 16 e 17 della legge n. 319 del 19/05/1976.

2. Il contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcuni degli anni suscettibili di definizione e non per tutti.

3. Non possono essere oggetto di definizione le seguenti controversie:

- a) quelle relative ad accertamento dell'ufficio ai sensi del dell'art. 3, comma 3, del presente regolamento;
- b) quelle relative all'omesso versamento, totale o parziale di tributi riferiti alla stessa base imponibile ancora oggetto della tassazione in capo allo stesso contribuente allorquando:
 - l'indicata base imponibile sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente regolamento;
 - risulti da accertamento dell'ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento;

- risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile in seguito allo svolgimento del contenzioso;
- 4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
- 5. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
- 6. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve per altro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Art. 3

Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento definito con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato dall'ufficio comunale.
2. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'art. 2 del presente regolamento nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabili né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Art. 4
Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo di imposta cui si riferisce la definizione si applicano nella misura di 1/4 del minimo previsto dalla legge.
2. Per l'ipotesi di ravvedimento del contribuente ai sensi dell'art. 8, comma 5, del presente regolamento, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse si applicano nella misura di 1/8 del minimo previsto dalla legge.
3. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte a 1/4 se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, il contribuente viene informato apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

CAPO II
PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE

Art. 5
Responsabile del Procedimento

1. Competente alla definizione dell'accertamento è il responsabile dell'ufficio dell'amministrazione preposto alla gestione del tributo nonché alla funzione di accertamento.

Art. 6
Iniziativa

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'ufficio competente ovvero dal contribuente secondo le modalità previste, rispettivamente alle lettere A) e B) del presente Cap. II.

A) PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

Art. 7

Invito alla collaborazione tra contribuente e ufficio

1. L'ufficio in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso, mediante lettera raccomandata AR o mediante notifica, un invito a comparire nel quale devono essere indicati:
 - a) la data ed il luogo di comparizione del contribuente;
 - b) il tributo oggetto dell'accertamento;
 - c) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda l'accertamento;
 - d) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente art. 4;
 - f) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli 8 e 9, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo per l'ufficio di ulteriore comunicazione al contribuente ed impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nell'eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è già stato formulato l'invito a comparire.

Art. 8

Contraddittorio tra il contribuente e l'ufficio

1. Le persone fisiche non esercenti attività e di impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado, i quali auto-certificano la propria qualità e la rappresentanza.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attività di impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito all'ufficio e sarà accluso al fascicolo in copia conforme all'originale.
3. Il contribuente può, in ogni caso, farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione, il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie, e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento e deposita copia dei documenti presentati presso l'ufficio.
5. Su richiesta del contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio per le stesse finalità e con gli stessi effetti di cui ai precedenti commi 1 e 3, è possibile per il contribuente definirli negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente regolamento. Nella richiesta, con istanza in carta semplice, il contribuente dovrà indicare gli ulteriori periodi di imposta per i quali intende estendere la possibile definizione con adesione.
6. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal contribuente, l'ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'atto di invito a comparire.

B) PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Art. 9

Avvio del Procedimento

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'articolo 7, può formulare, entro i termini previsti per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, proposta di accertamento con adesione.
2. Il procedimento avviato ad iniziativa del contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'ufficio.

Art. 10

Proposizione dell'istanza

1. La proposta di definizione dell'accertamento con adesione deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento con istanza in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'ufficio stesso.
2. Fermo restando quanto stabilito dai successivi artt. 11 e 12, l'istanza deve essere presentata prima della proposizione del ricorso e deve indicare le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento e copia dello stesso, l'eventuale recapito telefonico e di telefax del contribuente.

Art. 11

Effetti della presentazione dell'istanza

1. Con l'istanza il contribuente manifesta la sua disponibilità a valutare la proposta di definizione che l'ufficio predisporrà senza alcun impegno ad aderire alla stessa.
2. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente l'integrale contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo.

Art. 12
Sospensione dei termini

1. I termini per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione sono sospesi per un periodo di 50 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 10.

Art. 13
Invito a comparire

1. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'articolo 10 l'ufficio deve comunicare al contribuente l'invito a comparire.
2. Nel caso di avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente, l'ufficio, facendo esplicito riferimento all'istanza prodotta e all'avviso di accertamento, può omettere la descrizione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la pretesa.

Art. 14
Preclusioni al procedimento e rinuncia all'istanza da parte del contribuente

1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente.
2. La proposizione del ricorso avverso l'accertamento successivo all'avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente comporta rinuncia del contribuente all'istanza già proposta e il procedimento per la definizione di conclude. Il contribuente può in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione.

CAPO III
ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO E CONCLUSIONE
DEL PROCEDIMENTO

Art. 15

Attività istruttoria

1. L'ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria alla eventuale definizione del rapporto tributario, relativamente ai periodi di imposta interessati, tra i quali sono compresi quelli per i quali il contribuente ha richiesto la definizione per ravvedimento.
2. A tal fine l'ufficio si avvarrà di dati, notizie ed elementi già disponibili o da acquisire nel corso della procedura, ivi inclusi quelli forniti al contribuente.

Art. 16

Atto di definizione dell'accertamento con adesione

1. Qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente, l'ufficio ed il contribuente pervengono alla definizione del tributo, l'ufficio predispone la proposta di definizione con adesione e la sottone al contribuente.
2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - b) la motivazione della definizione;
 - c) le somme dovute, comprensive dell'importo dovuto a titolo tributo, di sanzioni ed interessi;
 - d) le modalità, i termini e le garanzie nel caso in cui il contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute.
3. La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare che deve essere sottoscritto dal contribuente, o dal suo procuratore generale o speciale, e dal responsabile dell'ufficio.

Art. 17
Esito negativo del procedimento

1. Oltre che nel caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. La rinuncia potrà riguardare distintamente senza alcuna reciproca preclusione, sia la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, sia quella richiesta dal contribuente per ravvedimento.
3. In caso di esito negativo del procedimento, l'ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento.

CAPO IV
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE
Art. 18

Termine e modalità del versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute per effetto della definizione dell'accertamento con adesione e quelle eventualmente e cumulativamente dovute in seguito alla richiesta del contribuente per ravvedimento, deve essere eseguito entro 20 giorni dalla redazione degli atti di cui all'articolo 16.
2. Relativamente alla Tassa di Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tassa, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
3. In tutti gli altri casi le somme possono essere versate mediante il Concessionario Servizio di riscossione competente ovvero presso la Tesoreria Comunale in apposito conto corrente intestato al Comune di Notaresco per i tributi locali per i quali questo è previsto dalla legge. Qualora il servizio venga dato in concessione a ditte specializzate ed autorizzate le modalità di versamento saranno stabilite nelle apposite convenzioni che si stipuleranno con le suddette ditte.

Art. 19
Versamento rateale

1. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente. In tale caso sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale. Il pagamento rateale deve avvenire secondo le modalità previste nel regolamento generale delle Entrate Tributarie.
2. Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato, tranne nel caso della Tassa Rifiuti, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 20
Quietanza di pagamento

1. Il contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'ufficio ovvero spedire a mezzo raccomandata A.R. o inviare tramite fax la quietanza attestante l'avvenuto pagamento. La stessa procedura deve essere seguita nell'ipotesi di pagamento rateale. In questo caso i 10 giorni decorrono dal versamento della prima rata.

Art. 21
Perfezionamento del procedimento

1. L'accertamento con adesione del contribuente ed il ravvedimento dello stesso si perfezionano, sia singolarmente sia cumulativamente, con il versamento delle somme dovute ovvero con il pagamento della prima rata, tranne che nel caso previsto dall'art. 18, comma 2.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22
Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.-

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
F.to
ANNAMARIA DE LUCA

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
F.to

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Luigi Di Sabatino

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to N. CANDELORI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to N. Camarra

Albo Prot. n. 475 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con inizio da oggi, ai sensi dell'art. 47, comma 1° della Legge 142/90.

Notaresco li 30 MAR. 1999

UFFICIO DI SEGRETERIA
(Albo Pretorio)

E.to F. MARZIANI


PROT. N. 562
Esaminato senza rilievi nella seduta
del 15.04.99
Il Presidente F.to Franchi
Il Segretario F.to Fauli

La presente copia, formata da n. 18 fogli e n. 18 facciate, è copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio ed è parte integrante e sostanziale della delibera n. 09 del 26 MAR. 1999

30 MAR. 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
(Sig. Francesco Marziani)



È copia conforme all'originale ad uso amministrativo e si rilascia ai sensi dell'art. 53 comma 4° Legge 142/90.

Notaresco li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
(Sig. Francesco Marziani)